

Contributi - Prescrizione - Sentenza dichiarativa di licenziamento illegittimo - Obbligo di versare i contributi - Decorre dal passaggio in giudicato della sentenza - Denuncia del lavoratore nei cinque anni successivi al giudicato - Efficacia interruttiva della prescrizione - Sussiste.

Corte di Appello di Venezia - 4.11.2011 n. 615 - Pres. Santoro - Rel. Campo - CNA (Avv.ti Tasso, Chiavegato) - INPS-SCCI S.p.A. (avv. Guadagnino).

La denuncia del lavoratore ed il conseguente atto di messa in mora dell' INPS (verbale di accertamento) - intervenuti entro i cinque anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha confermato l'illegittimità del licenziamento e la condanna al pagamento dei contributi in favore dell' INPS - sono atti idonei ad interrompere i termini di prescrizione di cui all'art. 3 della legge n. 335/95.

Prima del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della illegittimità del licenziamento, vige il principio della piena efficacia del licenziamento sul piano dei rapporti tra datore ed ente previdenziale e non vi è alcuna possibilità giuridica per l'Istituto di richiedere il pagamento di contributi neppure dovuti dal datore di lavoro.

FATTO - Con sentenza n. 237/2008 emessa in data 14-3-2008, il Tribunale di Venezia ha respinto l'opposizione a cartella esattoriale proposta da CNA, per il versamento di contributi relativi al lavoratore D.C., in forza della sentenza del Pretore di Venezia n. 595/1996, confermata in appello e passata in giudicato, che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato da CNA al lavoratore e condannato l'opponente al risarcimento del danno e al pagamento dei contributi previdenziali, come stabilito dall'art. 18 L. 300/1970.

In particolare, la sentenza di primo grado ha ritenuto che il termine di prescrizione è stato interrotto con la domanda giudiziale nei confronti di CNA. La sentenza afferma che il ricorso giudiziale ha determinato anche l'applicabilità del termine decennale di prescrizione, con la conseguenza che la cartella esattoriale è stata notificata entro quest'ultimo termine.

Con ricorso in appello depositato in data 27-6-2008, CNA ha impugnato la sentenza di primo grado.

In primo luogo CNA ripropone l'eccezione di genericità della cartella esattoriale, con riferimento alla indicazione della causale del titolo azionato.

Quanto al merito, l'appellante afferma che la denuncia del lavoratore è intervenuta nel 2005, quando era già maturato il termine di cinque anni di prescrizione, essendo i contributi riferiti agli anni 1995/1996.

L'appellante sostiene poi che il termine di prescrizione non è divenuto quinquennale perché la denuncia è intervenuta quando il termine quinquennale era già decorso.

L'appellante afferma poi che la denuncia del lavoratore non ha alcun effetto interruttivo della prescrizione, essendo egli terzo nel rapporto previdenziale tra INPS e datore di lavoro.

L'appellante censura poi la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la domanda giudiziale debba essere considerata come denuncia ai sensi dell'art. 3 L. 335/1995, essendo invece l'atto diretto nei confronti del solo datore di lavoro e non dell'INPS.

Per quanto concerne la configurabilità di una *actio iudicati*, l'appellante afferma che la sentenza emessa nella controversia tra il lavoratore e il datore di lavoro non ha effetti vincolanti nei

confronti dell'INPS.

Da ultimo l'appellante ripropone l'eccezione di genericità dell'atto interruttivo proposto dall'INPS.

Si è costituito nel presente grado di giudizio l'INPS, resistendo all'appello e chiedendone il rigetto.

La causa è stata decisa nel presente grado di giudizio all'udienza di discussione del 27-9-2011.

DIRITTO - L'appello non è fondato e va respinto.

Quanto al primo motivo di appello, incentrato sul capo della sentenza di primo grado di rigetto delle eccezioni preliminari aventi ad oggetto la genericità della cartella esattoriale, va condiviso il giudizio espresso dalla sentenza impugnata, fondato sull'orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui i vizi formali della cartella, tra cui è compreso il requisito della specificità, non attinente al merito della pretesa contributiva ma a uno dei requisiti del titolo azionato, devono essere fatti valere con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi, specificamente previsto per dare rilievo a questa categoria di vizi dell'atto, entro il termine di venti giorni dalla data di notifica della cartella, come previsto dall'art. 29 D.L.vo 46/1999, che rinvia alla disciplina ordinaria dettata dagli art. 617 e seguenti c.p.c., (cfr. Cass. 26757/2008).

Quanto all'affermazione che la motivazione della cartella non costituirebbe requisito formale della stessa, ma atterrebbe al merito della pretesa contributiva, va richiamata l'affermazione contenuta in Cass. Sez. Un. 11722/2010, per cui la motivazione costituisce un requisito della cartella esattoriale, incidente sul piano formale.

La pretesa contributiva azionata dall'INPS con la cartella esattoriale opposta trae origine dalla sentenza del Pretore di Venezia n. 595/1996 del 28-10-1996, che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato dalla appellante al proprio dipendente D.C., condannandola alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni, nonché al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

Questa sentenza è stata impugnata e confermata dal Tribunale di Venezia, con sentenza n. 177/1999, la cui motivazione è stata depositata il 5 febbraio 1999, passata in giudicato in data 5 marzo 2000, perché non impugnata nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., nella formulazione vigente all'epoca.

La denuncia del lavoratore all'istituto previdenziale è del 3 gennaio 2005, mentre la lettera di messa in mora dell'INPS è del 5 febbraio 2005.

Come può notarsi, tanto la denuncia del lavoratore che l'atto di messa in mora dell'Istituto sono intervenuti entro i cinque anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha confermato l'illegittimità del licenziamento e la condanna dell'appellante al pagamento dei contributi in favore dell'INPS, rendendo definitive queste statuizioni.

A questo proposito occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia di crediti dell'INPS per il pagamento dei contributi dovuti a seguito della sentenza che abbia accertato l'illegittimità del licenziamento e condannato il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Sul punto la sentenza della Corte di Cassazione. n.7934/2009 ha sottolineato che il rapporto assicurativo non è assistito dalla stessa *fictio iuris* che caratterizza il rapporto di lavoro, che si considera in questo caso, de iure, come mai interrotto. Discende da questa affermazione che nei confronti dell'ente previdenziale il licenziamento è efficace e determina, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, l'impossibilità dei versamenti contributivi alle scadenze prefissate.

Di conseguenza, il momento a partire dal quale l'INPS ha visto accertare in modo definitivo

resistenza del fatto costitutivo della propria pretesa contributiva, va individuato in quello del passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento, ricostituendo, con effetto *ex tunc*, il rapporto di lavoro, per cui è da questa data che è sorto il diritto azionato con la cartella esattoriale opposta.

Prima di questa data, non sussistendo alcun accertamento definitivo, vigeva il principio della piena efficacia del licenziamento sul piano dei rapporti tra datore ed ente previdenziale e non vi era alcuna possibilità giuridica per l'istituto di richiedere il pagamento di contributi neppure dovuti dal datore di lavoro. A questo proposito va rilevato che la giurisprudenza di legittimità, nella pronuncia richiamata, ha affermato, in modo del tutto conseguente al principio della efficacia del licenziamento illegittimo nei rapporti tra datore di lavoro ed ente previdenziale, l'impossibilità che l'obbligazione contributiva riviva retroattivamente.

In sostanza, il diritto dell'INPS è sorto solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che, dichiarando la illegittimità del licenziamento e ricostituendo il rapporto di lavoro ha superato l'efficacia del recesso nei rapporti con l'ente previdenziale.

Nessun rilievo può essere attribuito alla sentenza della Corte di Cassazione 1372/2003 richiamata dall'appellante. La sentenza si limita ad affermare il principio per cui la sentenza di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intervenuta nella causa tra datore di lavoro e lavoratore non ha effetti nei confronti dell'INPS, terzo rispetto a quel rapporto giuridico. In questo caso la vicenda giudiziaria intercorsa fra l'appellante e il proprio dipendente interferisce con il rapporto giuridico previdenziale in base alla specifica norma contenuta nell'art. 1 ultimo comma L. 108/1990, che riconosce all'INPS il diritto di ricevere il pagamento dei contributi dalla data del licenziamento a quello di reintegra.

Alla luce di queste considerazioni; deve ritenersi che la denuncia del lavoratore e l'atto di messa in mora dell'INPS si collochino entrambi entro il quinquennio dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che, dichiarando l'illegittimità del licenziamento, ha costituito il diritto dell'INPS di ricevere il pagamento dei contributi.

Da ultimo l'appellante ripropone l'eccezione di validità dell'atto interruttivo posto in essere dall'INPS, A questo proposito va tuttavia rilevato che l'esame del documento consente di accertare la sua efficacia quale atto interruttivo della prescrizione, contenendo la chiara volontà dell'ente di ottenere il pagamento dei contributi dovuti per la posizione assicurativa del lavoratore in questione (cfr. Cass. 24656/2010, che ribadisce il principio per cui *"In tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 cod civ., perché un atto abbia efficacia interruttiva è necessario che lo stesso contenga l'esplicitazione di una precisa pretesa e l'intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora"*).

Le considerazioni che precedono portano al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

(*Omissis*)